



**CITTA' DI BARLETTA**

*Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile  
Città della Disfida*

**SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Proposta n. 1058  
**Determina n. 931**

del 22/06/2018  
**del 22/06/2018**

**OGGETTO: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE TOTALE DEGLI  
IMMOBILI E RELATIVE PERTINENZE ILLEGITTIMI REALIZZATI CON  
IL PROGETTO DI INSEDIAMENTO TURISTICO-RURALE IN AGRO DI  
MONTALTINO. - ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER  
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZION**

<p>CITTA' DI BARLETTA  Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile  Città della Disfida</p>	<p>Determina Dirigenziale del Settore «SETTORE»  Proposta n. «NUMERO_PROPOSTA» del  «DATA_PROPOSTA»  Numero Generale «NUMERO_GENERALE» del  «DATA_ADOZIONE_NO_ORA»</p>
--	--

## IL DIRIGENTE

Premesso che :

- con deliberazione di C.C. n. 46 del 01.08.2008 veniva adottato il Piano di Lottizzazione “*Insediamiento turistico-rurale in agro di Montaltino*”, proposto dai Sigg. Lorenzo De Raymondi e Vincenzo Settanni, su aree distinte al catasto al fg. 66 p.lle 105, 152,186,188, 5, 28, 29, 30, 32, 40, 41, 42, 44, 69, 72, 73, 74, 100, 103, 106 e 137;
- con deliberazione di C.C. n. 32 del 04.08.2009 lo stesso Piano di Lottizzazione veniva approvato in via definitiva, previa acquisizione dei pareri favorevoli con prescrizioni del Servizio Ambiente dell’Amministrazione Provinciale di Bari -determinazione n. 108 del 10.06.2008 per esclusione del Piano dalle procedure di VIA-, dell’Autorità di Bacino -nota prot. n. 987 del 22.01.2009-, del Genio Civile di Bari -nota prot. 3387 del 29.01.2009-, e della Regione Puglia - Ufficio Paesaggio -parere n. 5214 del 18.05.2009-;
- in data 12.11.2009 il sig. Carlo Emanuele Valperga Di Masino, proprietario di terreni confinanti al Piano di Lottizzazione “*Insediamiento turistico-rurale in agro di Montaltino*”, proponeva ricorso dinanzi al TAR Puglia Bari n. R.G. 2004/2009 per l’annullamento dei summenzionati atti;
- in data 06.04.2010, agli istanti sigg. Lorenzo De Raymondi e Vincenzo Settanni, veniva rilasciato il Permesso di Costruire n. 313/2010 relativo al “Lotto E” del Piano di Lottizzazione in parola;
- in data 23.07.2010, alla Società “ Il Borgo s.r.l.” nella persona del’Amministratore Unico Sig. Savino Antonio Carpagnano (sulla base di atti di voltura del 05.07.2010 e del 13.07.2010), veniva rilasciato il Permesso di Costruire n. 723/2010 relativo al “Lotto A” del Piano di Lottizzazione in parola;
- con Sentenza n. 1416/2011 del 23.06.2011 il Tar Puglia Bari ( Sez. II ) annullava il Piano di Lottizzazione “*Insediamiento turistico-rurale in agro di Montaltino*”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 32 del 04.08.2009, oltre ai permessi di costruire n. 313/2010 del 06.04.2010 e n. 723/2010 del 23.07.2010, disponendo anche la rimessione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, successivamente aperto con Procedimento Penale n. 5636/2011 R.G. mod. 21;
- a seguito di ricorso presentato dal Comune di Barletta, il Consiglio di Stato con Sentenza n. 830/2013 del 12.02.2013 confermava la suddetta Sentenza TAR Puglia n. 1416/2011;
- a seguito della ulteriore Sentenza del Consiglio di Stato n. 2141 del 14.05.2015, di chiarimenti in ordine alla Sentenza n. 830/2013, questa Amministrazione, con comunicazioni prot. nn. 33245 e n. 33249 del 26.06.2015, avviava il procedimento ex artt. 7 e 8 della legge 241/90 finalizzato all’emissione di ordinanze di demolizione;
- con Ordinanza di demolizione prot. n. 41460 e n. 41464 del 06.08.2015 dirette all’arch. Antonio Savino Carpagnano, quale Amministratore unico della s.r.l. Il Borgo, l’amministrazione comunale intimava, entro e non oltre novanta giorni, la demolizione delle opere realizzate in virtù dei Permessi di Costruire n.313/2010 del 06.04.2010 e n.723/2010 del 23.07.2010, annullati con la Sentenza del TAR Puglia - Bari -Sez.II- n. 1416/2011 del 23.06.2011;

- in data 28.10.2015, avverso le ordinanze di demolizione e ripristino del 06.08.2015 prot. nn. 41460 e 41464, l'Arch. Antonio Savino Carpagnano, quale Amministratore unico della s.r.l. Il Borgo, proponeva ricorso dinanzi al TAR Puglia Bari per l'annullamento delle stesse, senza richiesta di sospensiva;
- in data 28.01.2016 prot. n. 8512 il Comando Polizia Municipale – Ufficio Polizia Edilizia trasmetteva il verbale n. 552/2013 di accertamento dell'inottemperanza alle Ordinanze di demolizione del 06.08.2015 prot. nn. 41460 e 41464, a carico dell'Arch. Antonio Savino Carpagnano, quale Amministratore unico della s.r.l. Il Borgo, notificatogli in data 08.02.2016;
- in data 02.05.2016 prot. n. 26893 il Settore Edilizia Pubblica e Privata trasmetteva al Settore Lavori Pubblici comunale, e per conoscenza all'Arch. Antonio Savino Carpagnano quale Amministratore unico della s.r.l. 'Il Borgo', la documentazione in proprio possesso, al fine di avviare le attività preliminari per la demolizione in danno;
- in data 12.05.2016 con nota prot. n. 29557 gli Avvocati Paolo Stella Richter e Rosanna Serafini, in nome e per conto dell'Arch. Antonio Savino Carpagnano, Amministratore unico della s.r.l. 'Il Borgo', trasmettevano atto di partecipazione per una valutazione da parte dell'Ufficio Comunale di pagamento di sanzione pecuniaria, ex art. 38 co. 1 del DPR 380/2001, in alternativa alla demolizione;
- con nota prot. n. 31399 del 18.05.2016 il Settore Edilizia affermava l'insussistenza di tale alternativa e nel contempo richiedeva parere in merito all'Avvocatura Comunale, risollecitato poi con note prot. n. 75428 del 15.11.2016 e n. 23714 del 29.03.2017;
- in data 15.05.2016 al termine dell'udienza preliminare il GUP del Tribunale di Trani disponeva n.11 rinvii a giudizio, condannando n.3 imputati giudicati con rito abbreviato;
- a seguito di ricorso n. 517/2016 R.G., proposto dal sig. Valperga Di Masino Carlo Emanuele, di richiesta di ottemperanza della Sentenza del TAR Puglia n. 1345/2015, con sentenza n.409/2017 il Consiglio di Stato decideva la remissione degli atti al TAR Puglia di Bari;
- il Sig. Valperga Di Masino Carlo Emanuele proponeva giudizio di ottemperanza per il ricorso n. 690/2014 R.R. dinanzi al TAR PUGLIA Bari rubricato al n.192/2017 R.G.;
- con nota del 24.08.2017 prot. n. 58729 l'Avvocatura Comunale esprimeva il suo parere indicando in definitiva l'opportunità dell'attesa della Sentenza del Giudice Amministrativo per l'ottemperanza alle sentenze del TAR Puglia Bari n. 1416/2011 e del Consiglio di Stato n.830/2013 del 12.02.2013 di cui al ricorso n.192/2017;
- **con Sentenza n. 1241/2017 pubblicata in data 06.12.2017 il TAR Puglia Bari Sez. III sul giudizio n.192/2017 ha disposto al punto 4.3 della parte motiva che le "aree lottizzate siano acquisite di diritto al patrimonio comunale e l'ente proceda d'ufficio alla demolizione delle opere abusive" ed ordinando al punto 6 al Comune di Barletta di adottare entro il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza i provvedimenti esecutivi necessari, nominando al contempo, in caso di inottemperanza dell'Amministrazione nei termini assegnati, quale commissario ad acta il Prefetto di BAT o suo delegato, assegnando allo stesso i successivi 120 giorni per provvedere all'espletamento del mandato di cui alla motivazione della Sentenza del TAR Puglia Bari Sez. III n. 1241/2017 del 06.12.2017;**
- la Prefettura BAT con nota del 19.01.2018 prot. n. 994, quivi acclarata in data 22.01.2018 prot. n. 4823, ha comunicato la nomina del Vice Prefetto Dott. Gaetano Tufariello quale commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza del TAR Puglia Bari Sez. III n. 1241/2017 del 06.12.2017 in caso di perdurante inottemperanza da parte del Comune di Barletta;
- con Ordinanza n.5205 di prot. del 23.01.2018 le aree lottizzate sono state acquisite al patrimonio disponibile del Comune;

- con nota prot. n. 5555 del 23.01.2018 è stata trasmessa alla Prefettura BAT ed al TAR Puglia sede di Bari l' Ordinanza n.5205 di prot. del 23.01.2018 di acquisizione delle aree lottizzate;
- con **Deliberazione di G.C. n. 29 dell' 01.02.2018 è stato approvato il Piano triennale delle OO.PP. 2018/2020 prevedendo la demolizione totale degli immobili e relative pertinenze illegittimi realizzati con il “ progetto di insediamento turistico-rurale in agro di Montaltino”;**
- con **Deliberazione di G.C. n. 30 dell' 01.02.2018 è stata approvata la “Valutazione tecnico-estimativa”, redatta a cura del Settore Edilizia Pubblica e Privata, dell'importo complessivo di €873.185,57, concernente l'intervento di demolizione delle opere abusive realizzate in virtù dei Permessi di Costruire n. 313/2010 del 06.04.2010 e n. 723/2010 del 23.07.2010, annullati con la Sentenza del TAR Puglia - Bari -Sez.II- n. 1416/2011 del 23.06.2011;**
- a seguito di notifica dell'ordinanza di acquisizione n. 5205 del 23.01.2018 i proprietari delle aree lottizzate hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato chiedendo la sospensione della sentenza TAR Puglia n. 1241/2017 e dinanzi al Tar Puglia avverso l' ordinanza di acquisizione n. 5205 del 23.01.2018;
- con nota del 16.02.2018 prot. n. 18129 l'Avvocatura Comunale ha trasmesso l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 588/2018 del 09.02.2018 che ha fissato la discussione di merito alla camera di consiglio dell'11 ottobre 2018;
- con nota del 06.04.2018 prot. n. 6004, quivi acclarata in data 09.04.2018 al prot. n. 26909, la Prefettura BAT nella persona del Commissario ad Acta, ha chiesto se fosse stata avviata anche la procedura di liquidazione delle spese legali di cui al punto 5 della sentenza TAR Puglia n. 1241/2017;
- con nota del 17.04.2018 prot. n. 29423 l'Avvocatura Comunale ha trasmesso al Commissario ad Acta gli ordinativi di pagamento delle spese legali avvenuti in data 30.03.2018 e, quindi, entro i 120 giorni previsti dalla Sentenza TAR Puglia n. 1241/2017;
- con nota del 23.04.2018 prot. n. 31259 l'Avvocatura Comunale ha trasmesso l'ordinanza del TAR Puglia Bari n. 164/2018 che ha respinto l'istanza cautelare proposta dai proprietari dei suoli stante lo accoglimento della sospensiva da parte del Consiglio di Stato in discussione di merito alla camera di consiglio dell'11 ottobre 2018;

Rilevato:

- **che a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 avvenuta con Deliberazione di C.C. n. 52 del 22.03.2018, esecutiva, la demolizione totale degli immobili e relative pertinenze illegittimi realizzati con il “ progetto di insediamento turistico-rurale in agro di Montaltino in oggetto trova intera copertura finanziaria per € 873.185,57 per l'anno 2018, ed è iscritta in Bilancio al Capitolo 20872 per la spesa ed al Capitolo 2630070 per l'entrata;**
- al fine di dare esecuzione, e senza prestarvi acquiescenza, alla sentenza n. 1241/2017, emessa in data 06.12.2017 dal T.A.R. Puglia – sede di Bari, Sez. III, e considerando che è poi intervenuta la nomina del Commissario ad acta, è necessario che il Comune di Barletta, non avendo ottemperato l'operatore economico privato, proceda anche alla demolizione delle opere abusive in danno della società il Borgo s.r.l.;
- che, il Comune di Barletta deve provvedere alla redazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016, del progetto definitivo ed esecutivo, unitamente all'espletamento della relativa gara di appalto ed acquisizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante disponendo di procedere con ogni urgenza all'avvio e conclusione di tutte le procedure necessarie all'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, in ordine ai lavori di demolizione totale degli immobili e relative pertinenze illegittimi realizzati con il “ progetto di insediamento turistico-rurale in agro di Montaltino;

- che sussiste carenza in organico di personale tecnico interno, con conseguente difficoltà a rispettare i tempi di programmazione dei lavori, come accertato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che, per le prestazioni anzidette, il corrispettivo, onorario + spese, calcolato a norma del D.M. 17/06/2016, ammonta ad € 38.325,32, al netto di IVA ed oneri di legge;
- che, a norma di quanto disposto dall'art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dalle Linee guida ANAC n. 1 e n. 4 di attuazione, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibere n. 973 del 14/09/2016 e n. 1097 del 26.09.2016 ed aggiornate con delibera di Consiglio n. 206 del 01.03.2018, *gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'art. 31, comma 8, del medesimo Decreto;*
- che, pertanto, ricorrono gli estremi per l'attivazione della procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici da individuare sulla base di apposita indagine di mercato da svolgere mediante apposito avviso da pubblicare a cura del servizio appalti comunale, con l'avvertenza che la selezione dei soggetti individuati tramite la citata indagine di mercato, giusto quanto esplicito in proposito dalle Linee guida ANAC n. 1 di attuazione, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016 e s.m.i., avverrà mediante sorteggio dei candidati in possesso dei requisiti richiesti dal citato avviso;
- che, il criterio di aggiudicazione del servizio in oggetto, è quello dell'offerta con il criterio del minor prezzo giusta art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;
- che, ai sensi del D.M. 17/06/2016, sono state identificate le relative competenze da porre a base di gara, giusta parcella professionale allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che, per effetto di quanto sopra, l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva, esecutiva, e del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, avverrà in favore di professionista esterno all'Amministrazione Comunale, da individuarsi a seguito dell'espletamento della procedura innanzi evidenziata, ex art. 31 comma 8, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di apposita indagine di mercato, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, giusta art. 95, comma 4, lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo da porre a base di gara, onorario + spese quantificato in € 38.325,32, al netto di IVA, nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 17/06/2016, pubblicato in G.U. in data 27/07/2016;
- che, la spesa relativa al corrispettivo professionale (onorario + spese) per l'esecuzione del servizio del quale trattasi, ammontante in via presuntiva ad € 46.756,89, comprensiva di IVA ed oneri di legge, rientrante nell'intero ammontare progettuale finanziato, giusta deliberazione di C.C. n. 52 del 22.03.2018, esecutiva a termini di legge, è iscritta nel Capitolo 20872 per la spesa ed al Capitolo 2630070 per l'entrata del Bilancio 2018;
- che, con la presente determinazione, occorre procedere all'approvazione dello schema dell'avviso redatto secondo le linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26. ottobre 2016, nonché della determinazione del

corrispettivo a base di gara e del disciplinare di affidamento di servizi volti a regolamentare i rapporti tra questa Amministrazione ed il professionista incaricato, entrambi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dando mandato al Servizio Appalti per l'indizione ed espletamento delle procedure di appalto del servizio;

- che, la realizzazione dell'opera in questione, è prevista nello schema di Piano Triennale dei LL.PP. 2018/2010, per l'anno 2018, adottato con deliberazione di G.C. n. 29 del 01.02.2018 ed approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 22.03.2018;

che, alla presente procedura è stato attribuito il codice CIGZ9A2417877;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. L.vo n. 267/2000;

Viste le Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016 e s.m.i.;

Viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

## **DETERMINA**

**1.** La narrativa che precede, unitamente agli allegati citati, forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**2. DI AFFIDARE**, per i motivi espressi in narrativa, a norma di quanto disposto dall'art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dalle Linee guida ANAC n. 1 di attuazione, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016 e s.m.i., e n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e s.m.i., l'incarico professionale di redazione della progettazione definitiva – esecutiva – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la realizzazione dell'intervento di demolizione totale degli immobili e relative pertinenze illegittimi realizzati con il “ progetto di insediamento turistico-rurale in agro di Montaltino”, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'art. 31, comma 8 del medesimo Decreto.

**3. DI DISPORRE**, ricorrendone gli estremi, l'attivazione della procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici da individuare, mediante sorteggio, sulla base di apposita indagine di mercato da svolgere previo avviso, da pubblicare a cura del servizio appalti comunale, con l'avvertenza che la selezione dei soggetti individuati per mezzo della citata indagine di mercato, avverrà nel rispetto di quanto esplicitato in proposito dalle Linee guida ANAC citate in premessa.

**4. DI STABILIRE**, che, il criterio di aggiudicazione del servizio in oggetto, è quello dell'offerta del minor prezzo, giusta art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo da porre a base di

gara, quantificato in €38.325,32, al netto di IVA ed oneri, che sarà indetta ed espletata dal Servizio Appalti Comunale.

**5. DI APPROVARE** lo schema dell'avviso redatto secondo le linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26. ottobre 2016, nonché della determinazione del corrispettivo a base di gara e del disciplinare di affidamento di servizi volti a regolamentare i rapporti tra questa Amministrazione ed il professionista incaricato, entrambi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale demandando al Servizio Appalti l'indizione ed espletamento delle procedure di appalto del servizio.

**6. DI DARE ATTO** che la spesa relativa al corrispettivo professionale (onorario + spese) per l'esecuzione del servizio del quale trattasi, ammonta in via presuntiva ad € € 46.756,89, comprensiva di IVA ed oneri di legge, rientrante nell'intero ammontare progettuale finanziato giusta deliberazione di C.C. n. 52 del 22.03.2018, esecutiva a termini di legge, ed iscritta nel Capitolo 20872 per la spesa ed al Capitolo 2630070 per l'entrata del Bilancio 2018;

**7. DI DARE ATTO** che, Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente pro tempore del Settore Edilizia Pubblica e Privata LL.PP., attuale arch. Donato Lamacchia, giusto decreto di nomina del Commissario Prefettizio n. 21 del 08.05.2018, e che alla presente procedura è stato attribuito il codice CIG Z9A2417877.

**8. DI DARE ATTO** che, in ossequio all'art. 7 del vigente Regolamento dell'Albo Pretorio Informatico, gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti del Settore Edilizia Pubblica e Privata sono visionabili presso l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Donato Lamacchia, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso Ufficio Edilizia Pubblica e Privata.

**9. DI DARE ATTO** che il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. N. 267/2000.

**10. DI DARE ATTO** che il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all'Albo Pretorio informatico.

**11. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato nella Sezione n. 11 Bandi di Gara e Contratti del link *“Amministrazione trasparente”*, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. N. 33/2013

**12. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

*Allegati:*

*Schema avviso con modello di partecipazione;  
Determinazione del corrispettivo a base di gara;  
Disciplinare di affidamento servizi;  
Relazione tecnica illustrativa.*

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Giacomo Bruno

Il Responsabile del Settore  
Donato Lamacchia

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

LAMACCHIA DONATO;1;36955402331477840227464824902173371074



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1058**

Settore Proponente: **SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA**

Ufficio Proponente: **Servizio Espropri e Demolizioni Opere Abusive**

Oggetto: **INTERVENTO DI DEMOLIZIONE TOTALE DEGLI IMMOBILI E RELATIVE PERTINENZE ILLEGITTIMI REALIZZATI CON IL PROGETTO DI INSEDIAMENTO TURISTICO-RURALE IN AGRO DI MONTALTINO. - ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZION**

Nr. adozione settore: **27** Nr. adozione generale: **931**

Data adozione: **22/06/2018**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **FAVOREVOLE**

Data **02/07/2018**

Il Dirigente del Settore Finanziario  
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115



## CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile  
*Città della Disfida*

### Albo Pretorio Informatico

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:**

DATA 22/06/2018

N° 931

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 25/07/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 09/08/2018

Barletta, li 25/07/2018

Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

Il Dirigente Responsabile  
Dell'Albo Pretorio Informatico  
Dott.ssa Rosa Di Palma